

DISCIPLINA PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DOCENTI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE

DESTINATARI

I permessi per il diritto allo studio possono essere richiesti dai docenti a tempo indeterminato e da quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o, se in servizio alla data di presentazione della domanda, con incarico fino al termine delle lezioni.

Non sono ammessi alla fruizione dei permessi gli insegnanti con orario parziale inferiore al 50%.

NATURA DEI CORSI

I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale la cui frequenza costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti (150 ore) sono, **in ordine di priorità**:

- corsi finalizzati al conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria o laurea in lingue e letterature straniere per gli insegnanti della scuola primaria;
- corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
- corsi universitari, richiesti dalla normativa vigente, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per il personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (concedibili una sola volta per docente);
- corsi finalizzati al conseguimento della prima laurea per gli insegnanti tecnico pratici;
- completamento di corso di studio per i quali siano già stati concessi i permessi retribuiti, nei limiti della durata legale del corso di studi;
- corsi universitari, richiesti dalla normativa vigente per il conseguimento di una seconda abilitazione all'insegnamento (concedibili una sola volta per docente);
- corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente), massimo per una seconda laurea oltre a quella già conseguita;
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-diploma e post-universitari se previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, purché di durata almeno annuale e con esame finale.

Il permesso può essere concesso per la frequenza dei corsi sopra citati svolti anche in **modalità telematica**, solamente a fronte di un'attestazione circa l'impossibilità di collegarsi al corso in orario diverso da quello di servizio; per i corsi online andrà quindi allegata alla domanda una dichiarazione dell'ente presso cui si svolge il corso, o un'autodichiarazione dell'interessato nel modulo di domanda, che non sarà possibile collegarsi al corso in orario diverso da quello di servizio.

In subordine a tali corsi, possono inoltre essere concessi permessi nella misura massima di **50 ore** annue per la frequenza di:

- corsi finalizzati al conseguimento del titolo per la didattica differenziata Montessori;
- corsi di lingua tedesca o inglese della durata minima di 40 ore, istituiti da scuole statali, parificate o legalmente riconosciute, università o istituti privati, finalizzati al

conseguimento di una certificazione linguistica di livello B2 del QCER o superiore rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Miur (concessi per massimo 3 anni scolastici e comunque una sola volta per la certificazione di ciascun livello di conoscenza della medesima lingua).

I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (50 per Montessori e corsi di lingua) e possono essere rinnovati per un numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno solo dopo aver soddisfatto tutte le altre domande.

I permessi possono, in ogni caso, essere richiesti per un massimo di dieci anni scolastici, tenendo conto anche degli eventuali periodi fruiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.

La concessione del permesso agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di **almeno 15 crediti in ciascun anno scolastico**: il possesso di tale requisito deve essere dichiarato nel modulo di domanda.

Non possono in ogni caso essere concessi permessi studio per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio inferiore rispetto a quello già posseduto dal dipendente, salvo il caso della seconda laurea.

BENEFICIARI E ORE CONCESSE

I permessi retribuiti per motivi di studio sono concessi nella misura massima di **150 ore annue** individuali (50 ore nel caso di Montessori e corsi di lingua); nel caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all'orario di lavoro.

Il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio non può superare in ciascun anno scolastico il 3% della dotazione organica complessiva a livello provinciale. Il 50% di tale contingente è riservato al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato che richiede i permessi per il diritto allo studio per la frequenza di specifiche tipologie di corso (prima laurea, specializzazione sostegno, abilitazione all'insegnamento), mentre in tutti gli altri casi ha la precedenza il personale docente con contratto a tempo indeterminato. Qualora pervenga un numero di domande superiori al massimale previsto, le domande saranno graduate sulla base della tipologia di corso, secondo l'ordine indicato al precedente paragrafo; i posti riservati, qualora non utilizzati per le finalità previste, saranno riassegnati secondo lo stesso ordine di priorità.

I nominativi dei docenti aventi diritto con il numero totale di ore fruibili nell'anno scolastico, verranno comunicati alle istituzioni scolastiche interessate.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

I permessi retribuiti possono essere fruiti utilizzando solo parte dell'orario giornaliero di servizio (**permessi orari**) oppure l'intero orario giornaliero di servizio (**permessi giornalieri**), per il tempo strettamente necessario alla frequenza dei corsi, ivi compreso il tempo viaggio.

Sono usufruibili nella misura massima di 150 ore individuali per anno scolastico (di 50 ore individuali per anno scolastico per Montessori e corsi di lingua) per la **frequenza del corso indicato in domanda**, compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi; i permessi possono essere utilizzati anche per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio e laboratori, se parte integrante del corso, e per il sostenimento di esami (compreso l'esame di laurea). Non sarà possibile fruire dei permessi retribuiti dopo la conclusione del percorso di studi o nel caso di cambio di corso di studio rispetto a quanto indicato nella domanda.

Nei soli casi di corsi indicati alle lettere a), b), c) d) del paragrafo precedente (prima laurea, specializzazione sostegno e prima abilitazione all'insegnamento), il permesso retribuito può essere richiesto anche per la preparazione degli esami nella misura massima del 30% delle ore concesse. In tutti gli altri casi la fruizione dei permessi **non è ammessa** per lo studio personale e per la preparazione degli esami. Nei casi di fruizione cumulativa delle ore per la preparazione degli esami, la modalità di fruizione e conteggio delle ore non cambia; nel computo delle ore fruite dovranno essere incluse tutte le ore di permesso effettivamente utilizzate (le ore contrattuali settimanali previste, incluse le eventuali ore funzionali programmate nelle giornate richieste).

I docenti beneficiari dei permessi studio dovranno presentare all'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, il **piano di massima di utilizzo dei permessi**, con l'indicazione delle ore eventualmente richieste per la preparazione degli esami. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al dirigente scolastico. Nel caso in cui l'utilizzo dei permessi studio sia incompatibile con l'organizzazione scolastica, il dirigente potrà chiedere la motivata riprogrammazione delle ore di permesso studio.

Si fa presente, infine, che il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

CERTIFICAZIONE DEI PERMESSI

Ciascuna istituzione scolastica dovrà verificare periodicamente il regolare utilizzo dei permessi secondo le modalità indicate al paragrafo precedente; la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere presentata al dirigente scolastico **entro 7 giorni dalla fruizione del permesso**.

Con riferimento alle **lezioni on-line**, il dipendente dovrà presentare all'istituzione scolastica, entro 7 giorni dalla fruizione del permesso, la certificazione dell'ente formativo che attesti che il dipendente ha seguito personalmente le lezioni trasmesse per via telematica negli orari coincidenti con l'orario di servizio (*lezioni sincrone in concomitanza con l'orario di servizio del docente*).

Nei soli casi in cui è ammessa la fruizione di ore di permesso per la preparazione degli esami il docente dovrà inoltre presentare all'istituzione scolastica, entro la fine dell'anno scolastico, un'autocertificazione in cui dichiarare di aver effettivamente sostenuto l'esame o gli esami per cui sono stati fruiti i permessi (*si veda il fac-simile in allegato*). Si ricorda che, anche nei casi previsti, le ore per la preparazione degli esami non potranno superare il 30% delle ore concesse. Le certificazioni presentate dovranno essere trattenute presso le segreterie scolastiche e non sarà necessario inoltrarle al Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola.

La **mancata presentazione delle certificazioni**, se non giustificata da reali motivi d'impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente in misura pari alla retribuzione spettante per i permessi fruiti. L'istituzione scolastica dovrà tempestivamente segnalare al Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola eventuali irregolarità riscontrate in merito all'utilizzo dei permessi.

CASI PARTICOLARI

- I docenti che, per motivi non imputabili alla propria volontà, alla scadenza dei termini di presentazione della domanda **non risultino ancora iscritti al corso di studio**, dovranno comunque presentare domanda entro i termini previsti e saranno ammessi con riserva. Gli stessi dovranno dare tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica del perfezionamento dell'iscrizione al corso, prima della fruizione dei relativi permessi. Le

istituzioni scolastiche dovranno comunicare al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola l'avvenuta iscrizione o l'eventuale rinuncia da parte dei docenti.

Qualora l'iscrizione al corso richiesto avvenga **dopo il 10 novembre**, le ore concesse saranno **proporzionalmente ridotte**: in questo caso la segreteria scolastica dovrà determinare le ore fruibili utilizzando la formula: ore concesse con riserva / 300 x (300 - numero di giorni dal 1/9 alla data di avvio del percorso formativo per cui i permessi sono stati concessi).

Esempio 1.

docente con orario di lavoro a tempo parziale pari al 50% al quale sono state concesse con riserva 75 ore di permesso studio

perfezionamento dell'iscrizione al corso avvenuta dopo il 10/11

effettivo avvio del percorso formativo: 12 gennaio

ore fruibili: $75 / 300 \times (300 - 133) = 42$ ore

Esempio 2.

docente con orario di lavoro a tempo pieno al quale sono state concesse con riserva 150 ore di permesso studio

perfezionamento dell'iscrizione al corso avvenuta dopo il 10/11

effettivo avvio del percorso formativo: 25 novembre

ore fruibili: $150 / 300 \times (300 - 85) = 107$ ore

- Il personale che si ritiri dal corso o che ne sia escluso dovrà darne comunicazione all'istituzione scolastica e non potrà fruire di ulteriori permessi nel medesimo anno scolastico. I permessi sono utilizzabili solo per la frequenza del corso di studio indicato nella richiesta di concessione; non sarà possibile utilizzarli nel caso di variazione del corso durante l'anno scolastico di fruizione.

- I permessi possono essere fruiti dal 1 settembre al 31 agosto; qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato la concessione, il dirigente scolastico potrà autorizzare il docente ad utilizzare eventuali ore non fruiti entro il 31 agosto, nell'anno scolastico successivo fino alla data della nuova concessione. Il totale delle ore di permesso fruiti in ciascun anno scolastico non potrà in ogni caso essere superiore alle ore individuali autorizzate: all'atto della nuova concessione **sarà pertanto cura delle istituzioni scolastiche detrarre dal totale autorizzato** le ore eventualmente già fruiti dal docente in quell'anno scolastico. Qualora, per mancanza dei requisiti o per superamento del contingente, al docente non venga rinnovata l'autorizzazione nel nuovo anno scolastico, si procederà al recupero economico delle ore fruiti o, se possibile, alla sostituzione con altri permessi coerenti con la causale di assenza.